

2

TRIBUNALE DI SASSARI

IL GIUDICE

Dot.ssa G.M.Mossa, sciogliendo la riserva, nella causa iscritta al RGAC N.3856/2006;

nel procedimento promosso, in corso di causa, da

[redacted] rappresentato dall' [redacted],

nei confronti di

[redacted] rappresentata dall'Avv. Raimondo Motroni

e

[redacted]

[redacted] rappresentati dall'Avv. [redacted]

ai sensi degli artt. 24 D.Lvo 17.1.2003 n. 5 e successive modifiche;

sulle conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In seguito all'istruzione della causa, letti gli atti e ritenuta la propria competenza osserva:

la domanda proposta dal ricorrente è inammissibile per i motivi di seguito indicati.

Si esaminerà in primo luogo l'eccezione proposta dal resistente [redacted] il quale sostiene che l'istanza cautelare, depositata dopo il decreto di cui all'art 12 Dlvo n.5/2003, doveva essere conosciuta dal Collegio e non dal Giudice designato ormai privo di potere decisorio.

Tale considerazione deve essere condivisa.

In merito si osserva che la norma che regola la fattispecie in esame è l'art 24 Dlvo citato, il quale disciplina sia le ipotesi in cui la competenza a decidere il merito appartiene al giudice monocratico sia quelle in cui appartiene al collegio.

Si esaminerà l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la competenza nel merito è attribuita al collegio.

Orbene l'interpretazione letterale della norma e quella legata alla ratio dell'intera riforma introdotta con il Dlvo n. 5/2003 portano a ritenere che la competenza alla

[Handwritten signature]

trattazione del giudizio cautelare in corso di causa vari in relazione al momento in cui la domanda viene proposta e, in particolare che, ove il ricorso è proposto, come nel caso in esame, nel corso della fase di discussione nanti il Collegio, il ricorso cautelare deve essere conosciuto dal collegio e non dal Giudice designato.

Orbene è necessario premettere che tale conclusione non è condivisa da chi, in forza dell'esame letterale della norma, ritiene che, in ogni caso, la competenza spetta al giudice monocratico.

A sostegno della tesi esposta si rileva che l'art 24 1° comma, nella prima parte, indica nel giudice monocratico designato per la trattazione (in forza dell'art 12 co. 2° ovvero 18 co. 2°) e, nella seconda parte, nel magistrato (organo necessariamente monocratico) designato dal presidente, l'organo competente a decidere in ordine alla misura cautelare.

E che ancora il comma 5° della norma citata prevede che il giudice designato (organo monocratico) fissa l'udienza di discussione davanti al collegio, così come i commi 2° e 3° fanno riferimento al giudice designato espressione che è sempre riferita ad un organo monocratico.

Secondo la tesi esposta dunque non esistono elementi che consentono di riconoscere una competenza collegiale nei procedimenti cautelari.

Per contro si osserva che il comma 7° della norma indicata, che disciplina la competenza cautelare in caso di rinvio della discussione- che ben può svolgersi anche davanti al collegio- non fa riferimento al "giudice designato" (necessariamente monocratico) ma al "giudice" (anche collegiale) così di fatto riconoscendo il potere cautelare anche all'organo collegiale.

Dalle precedenti considerazioni discende che, in relazione alla competenza ad emettere provvedimenti cautelari nell'ambito della riforma del processo societario, una volta riconosciuta la sussistenza dei riscontri normativi della competenza collegiale in materia cautelare, è necessario distinguere, nel caso di procedimenti in corso di una causa di merito che deve essere decisa dal collegio, le ipotesi in cui il

ricorso è proposto dopo la notificazione della citazione ma prima dell'udienza di discussione ovvero dopo la sua apertura.


Nel primo caso la competenza spetta al giudice monocratico e nel secondo caso al collegio.

E ciò in quanto alla soluzione predetta non osta l'interpretazione letterale (come già detto) ma soprattutto poiché tale conclusione pare conforme alla ratio della riforma che distingue nel processo societario una fase preparatoria riservata alle parti che si conclude, dopo lo scambio degli atti introduttivi e memorie, con la notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, una seconda fase di competenza esclusiva del giudice che dovrà decidere il merito ovvero del relatore designato (nel caso di competenza collegiale) che si conclude con il deposito del decreto di fissazione dell'udienza collegiale, una terza fase dell'udienza di discussione regolata dall'art 16. Secondo questa ricostruzione quando l'organo titolare del potere decisorio è investito della domanda anche il potere di conoscere la domanda cautelare spetta al medesimo giudice.


Nel caso di competenza collegiale a conoscere la domanda nel merito il ricorso dovrà essere proposto al giudice monocratico fino alla conclusione della seconda fase del processo (quando ancora il potere decisorio non è stato trasferito al collegio), ed al collegio nella fase di discussione e ciò in quanto, come detto, nel vigente processo societario, successivamente alla fissazione dell'udienza collegiale, il giudice relatore esaurisce la propria funzione ed il potere di trattazione della causa viene trasferito al collegio (che ha anche il potere di delegare le funzioni istruttorie al giudice delegato). Tutto ciò premesso, ritenuto che la domanda proposta dal [REDACTED] doveva essere proposta al collegio competente a conoscere del merito e che ciò non integra un'ipotesi di incompetenza ma che la fattispecie sia regolata dall'art 281 octies c.p.c., considerato che, secondo il disposto dell'art 1 co 4°, le norme del codice di procedura civile possono trovare applicazione in quanto compatibili, dispone la trasmissione del fascicolo al Collegio competente a conoscere il merito e fissa per la comparizione l'udienza dell'11.10.2006 ore 9.30.


Manda alla cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento alle parti e per gli adempimenti predetti.

Sassari, 12.9.2006.


IL CANCELLIERE CT
Antonietta PISCHEDE

IL GIUDICE
(Dot.ssa G.M. Mossa)




IL CANCELLIERE CT
Antonietta PISCHEDE